

25 AGO. 2015

STUDIO LEGALE
AVV. ROSA INTRIERI
VIA MAZZINI, 18 - 54033 CARRARA (MS)
TEL. e FAX 0585-280389 - CELL. 339.8269869
email: avv.r_intrieri@alice.it
avvrosaintrieri@puntopec.it

RG n. 798/2015

ORIGINALE

TRIBUNALE DI MASSA

Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex artt. 669 quater e 700 c.p.c.

La signora CAROZZI CRISTIANA, nata a Carrara (MS) il 28.11.1974 e ivi residente in Via Carriona n. 54, C.F. CRZCST74S68B832I, per gli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Carrara, Via Mazzini n. 18, presso e nello studio dell'Avv. Rosa INTRIERI (C.F. NTRRSO63P52F839N) che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del presente atto, dichiarando fin d'ora di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134, 136 e 170, comma IV, c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvrosaintrieri@puntopec.it o a mezzo fax al n. 0585/280389

ricorrente

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588;
- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA E MASSA CARRARA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 54100 Massa, Via G. Pascoli n. 45, C.F. 80001240458;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 50136 Firenze, Via Mannelli n. 113, C.F. 800224410486;

resistenti

NONCHE'

DELEGA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento d'appello, nell'eventuale fase esecutiva e/o di opposizione anche all'esecuzione e agli atti esecutivi l'Avv. Rosa Intrieri con ogni più ampia facoltà di legge, anche di natura negoziale, anche congiuntamente e disgiuntamente ad altro collega di fiducia di costoro da nominarsi ove ne ravvisino la necessità. Li autorizzo a rappresentarmi ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 420 e 163 c.p.c., a rinunciare agli atti del giudizio e ad accettare rinuncia, chiamare qualsiasi terzo in causa, proporre domande riconvenzionali, transigere, quietanziare, incassare somme, ricevere titoli, trattare acconti e il saldo delle proprie prestazioni professionali, chiedere la distrazione delle spese di lite, assumere il giudizio, resistere e promuovere azioni cautelari e possessorie, presentare istanze a qualsiasi titolo nel processo anche per dichiarazione di fallimento, eleggere domicili, farsi sostituire in udienza nonché deferire giuramento decisorio Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento. Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Rosa Intrieri in Carrara, Via Mazzini, 18

Cristiana Carozzi

Per autentica
Avv. Rosa Intrieri

DEPOSITATO
IN CARTELLA
Dr. Enzo Bogazzi
25 AGO. 2015

- nei confronti di tutti gli aspiranti docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento definitiva valida per gli anni scolastici 2014/2017 per la classe di concorso A028 dell'Ambito Territoriale della Provincia di Massa Carrara che, in virtù dell'eventuale riconoscimento del diritto della ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, potrebbero ritenersi controinteressati per eventuale riposizionamento in graduatoria;

potenziali resistenti

PER

l'accertamento, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto della ricorrente – insegnante non di ruolo iscritta nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Massa Carrara per la classe di concorso A028 (Educazione Artistica) – al riconoscimento del c.d. “doppio punteggio” per aver prestato servizio nell'anno scolastico 2007/2008, limitatamente al periodo dal 02/10/2007 al 27/11/2007, in una pluriclasse presso la sede disagiata del Comune di Zeri (MS) e negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 in una pluriclasse presso la sede disagiata del Comune di Casola in Lunigiana (MS)

PREMESSO

1. Che la ricorrente, nell'anno scolastico 2007/2008, ha ricevuto dall'Istituto Comprensivo “Gen. P. Ferrari” con sede in Pontremoli (MS) la nomina di supplenza breve per la classe di concorso A028 (Educazione Artistica) per il periodo 02/10/2007-27/11/2007 ed ha prestato servizio per n. 57 giorni, per 2,00 ore settimanali, in pluriclasse presso la Scuola Secondaria di primo grado Statale Ferdinando Quartieri sita nel

Comune di Zeri (MS) Loc. Patigno (doc. n. 1);

2. Che, successivamente, la Dott. Cristiana Carozzi, in data 18.09.2012, ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Prof. Antonio Moratti" di Fivizzano in qualità di docente supplente fino alla nomina dell'avente diritto per l'insegnamento della materia di cui alla classe di concorso A028 (Educazione Artistica) su cattedra SPEZZONE ORARIO per n. 4 ore settimanali di lezione in pluriclasse presso la Scuola Secondaria di primo grado Statale Galileo Galilei sita nel Comune di Casola in Lunigiana (MS) Via Roma n. 32 (doc. n. 2);

3. Che, a seguito di provvedimento in data 18.12.2012 del Dirigente scolastico dell'Istituto di cui sopra, la ricorrente in data 14.01.2013 ha sottoscritto un secondo contratto in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche sempre per l'insegnamento della materia di cui alla classe di concorso A028 (Educazione Artistica) alle stesse condizioni del contratto precedente sempre presso la Scuola Secondaria di primo grado Statale Galileo Galilei sita nel Comune di Casola in Lunigiana (MS) (doc. n. 3);

4. Che in data 18.09.2013 la ricorrente ha sottoscritto nuovamente altro contratto individuale di lavoro a tempo determinato con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Prof. Antonio Moratti" di Fivizzano in qualità di docente supplente fino al termine dell'attività scolastica (supplenza annuale) per l'insegnamento della medesima materia (Educazione Artistica - A028) su cattedra SPEZZONE ORARIO per n. 4 ore settimanali di lezione sempre presso la Scuola Secondaria di primo grado Statale Galileo Galilei sita nel Comune di Casola in Lunigiana (MS) (doc. n. 4);

5. Che sia la scuola di Zeri che quella di Casola in Lunigiana sono considerate "sedi disagiate" in quanto situate in Comuni di montagna di cui alla legge n. 90/1957, come si può verificare dall'estratto dell'Elenco Comuni di Montagna ex legge 1 marzo 1957, n. 90, reperito sul sito del MIUR, che si produce in estratto in allegato (doc. n. 5);

6. Che, inoltre, in entrambi i casi la dott. Carozzi ha prestato servizio nelle cosiddette "pluriclasse", ossia classi che, anche oggi come in passato, per questioni contingenti sia alla particolare conformazione di alcune zone montane, che per il fenomeno della denatalità in alcune piccole realtà di paese, vedono raggruppati, secondo il solo criterio economico del numero, bambini di diverse fasce d'età;

7. Che, per tali servizi, secondo la normativa vigente, anche alla luce della sentenza n. 11/2007 della Corte Costituzionale, come vedremo di seguito, la ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento di una supervalutazione del servizio, pari al doppio del punteggio, riconosciuto a quei docenti impegnati a prestare servizio in scuole situate in sedi disagiate in Comuni di montagna qualora siano chiamati a gestire le cosiddette "pluriclasse";

8. Che, infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.L. 13.05.2011, n. 70, come convertito dalla L. 12.07.2011, n. 106, il legislatore ha previsto che *"Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*;

9. Che, non essendo mai stato emanato il decreto che avrebbe dovuto definire i criteri per la valutazione del servizio e l'individuazione delle sedi

disagiate, non può che farsi riferimento alla normativa precedente, così come evolutasi nel tempo e come modificata anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 11/2007, come di seguito andremo a ripercorrere;

10. Che, dunque, già la legge n. 90/1957, rubricata "*Provvedimenti in favore della scuola elementare in montagna*" prevedeva all'art. 3, secondo comma, che "... ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette..."; tale normativa prevedeva, cioè, una speciale valutazione del servizio prestato in scuole elementari di montagna consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse (c.d. insegnamento pluriclasse), in comuni individuati secondo i criteri fissati dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, richiamato dall'art. 1 della detta normativa;

11. Che, successivamente, il D.L. n. 97/2004, convertito con modifiche con la legge n. 143/2004, ha previsto l'attribuzione del doppio punteggio per l'insegnamento in tutte le scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, di cui almeno una sede sia collocata in località situata sopra i 600 metri, secondo quanto indicato nella Tabella di cui all'art. 1, comma 1 (*Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni*). "B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui


ai precedenti punti B.1 e B.2, ... lettera h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare");

12. Che – ci preme far notare – inizialmente il citato decreto faceva riferimento alle sole scuole elementari, così come previsto al punto B3, lettera h) della tabella allegata al decreto legge (doc. n. 6), mentre la legge di conversione n. 143/2004 ha modificato la suddetta lettera h) facendo riferimento, come detto, alle “... scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90...”;

13. Che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 del 10.01.2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra riportato paragrafo B.3, lettera h), con una pronuncia di incostituzionalità di tipo “additivo”;

14. Che, infatti, la Corte al riguardo ha avuto occasione di precisare che:
“... Il giudice remittente reputa che l'attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna integri un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche, in violazione dell'art. 3 Cost. Egli ritiene, invece, che sia idoneo criterio di differenziazione per l'attribuzione del doppio punteggio il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse, alla stregua della disciplina della legge n. 90 del 1957 e, in questi termini, delimita il petitum. In effetti, nell'ordinamento esiste già una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna (la legge n. 90 del 1957), consolidata nel tempo (dal 1957 al 2004), secondo la quale la





differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse. Conseguentemente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 97 del 2004 e allegata al medesimo decreto, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, nella parte in cui, con riferimento ai comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse" (doc. n. 7);

15. Che, al fine di adeguarsi alla pronuncia della Corte Costituzionale di cui sopra, il Ministero dell'Istruzione ha emanato il decreto n. 27/2007 al quale era allegata la nuova tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento della III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale, al punto B.3) lettera f), n. 5 prevedeva: *"Il servizio prestato dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2006/2007 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia";*

16. Che la medesima tabella è stata allegata anche ai successivi decreti ministeriali e in particolare al D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e al DM. n. 44 del 12 maggio 2011, confermando ogni volta l'espressione letterale *"... il servizio prestato dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2006/2007 nelle scuole primarie pluriclassi..."*, continuando, quindi, a prevedere, **inopinatamente**, la speciale valutazione solo per l'insegnamento nelle scuole primarie, nonostante la Tabella prevista nel D.L. 97/2004 facesse espresso

riferimento al servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado (docc. n. 17-18);

17. Che, l'art. 9, comma 17, del D.L. 13.05.2011, n. 70, come convertito dalla L. 12.07.2011, n. 106, come detto sopra, ha previsto che *“Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo criteri definiti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

18. Che, dunque, in base alla normativa vigente in materia, spetta certamente al personale docente a tempo determinato una speciale valutazione del servizio qualora sia stato prestato: 1) in pluriclassi; 2) in sedi considerate situate in zone disagiate;

19. Che, nel caso che ci occupa, sussistono entrambe le condizioni di cui al punto precedente, avendo la ricorrente prestato servizio in pluriclasse di scuole medie situate in sedi considerate situate in zone disagiate - ossia nei Comuni di Zeri e di Casola in Lunigiana, entrambi ricompresi nell'Elenco dei Comuni di Montagna, predisposto dal MIUR ai sensi della legge 1 marzo 1957, n. 90, allegato al presente ricorso (doc. n. 5) unitamente all'Allegato 1, legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2000 “Comuni il cui territorio è classificato interamente o parzialmente montano” della Regione Toscana che classifica sia il Comune di Zeri che quello di Casola in Lunigiana “Comuni interamente montani doc. n. 15)” – e vantando, quindi, sicuramente il diritto al riconoscimento della speciale valutazione previsto dalla richiamata normativa;

20. Che la ricorrente, però, non ha mai potuto chiedere il riconoscimento del doppio punteggio per il servizio prestato nella scuola

pluriclasse del Comune di Zeri nell'anno 2007 poiché il modulo predisposto dal Ministero per l'inoltro delle domande di aggiornamento delle graduatorie, sia nel 2009 che nel 2011, che richiamava la lettera "B" della allegata Tabella di valutazione dei titoli come modificata con il D.M. 27/2007 (come già specificato al precedente punto 16. di queste premesse) nella parte relativa alla "dichiarazione di nuovi titoli di servizio" consentiva l'indicazione della supervalutazione del servizio solo se prestato in pluriclasse di scuola primaria di montagna e non anche in scuola secondaria, come nel caso della ricorrente;

21. Che anche al D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014 risultava allegata la medesima Tabella di valutazione dei titoli allegata ai decreti ministeriali precedenti e per tale ragione anche in occasione della domanda di aggiornamento della GaE dell'anno 2014 la ricorrente non ha potuto chiedere il riconoscimento del doppio punteggio per il servizio prestato nella scuola pluriclasse del Comune di Casola in Lunigiana per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, poiché anche in questo caso il modulo predisposto dal Ministero per l'inoltro della domanda di aggiornamento delle graduatorie, che richiamava sempre la lettera "B" della allegata Tabella di valutazione dei titoli come modificata con il D.M. 27/2007, nella parte relativa alla "dichiarazione di nuovi titoli di servizio" consentiva ancora una volta l'indicazione della supervalutazione del servizio solo se prestato in pluriclasse di scuola primaria di montagna e non anche in scuola secondaria;

22. Che la ricorrente, prima di presentare la domanda sulla piattaforma web del Ministero "istanze online", ritenendo di avere diritto alla supervalutazione del servizio prestato per due anni scolastici consecutivi in scuola pluriclasse in sede disagiata di Comune di montagna, oltre che

per i due mesi nella scuola pluriclasse del Comune di Zeri, aveva contattato l'USP di Massa Carrara per chiedere se fosse possibile indicare nella domanda il servizio prestato, effettuando nel detto modello, nel paragrafo G1 pag. 6, la spunta della lettera "M" "supervalutazione del servizio in pluriclasse in scuola primaria di montagna" (si confronti copia domanda aggiornamento GaE doc. n. 8) ma si è sentita rispondere che sarebbe stata un'indicazione "mendace" avendo la stessa invece prestato servizio in una scuola media e che per tale ragione la domanda di aggiornamento avrebbe potuto essere respinta;

23. Che, pertanto, alla ricorrente, per i servizi sopra descritti, sono stati riconosciuti solo n. 4 punti per il servizio prestato per due mesi nella scuola media pluriclasse del Comune di Zeri e n. 24 punti (n. 12 per ogni anno scolastico) per il servizio prestato nella scuola media pluriclasse del Comune di Casola in Lunigiana;

24. Che la Dott. Carozzi ha maturato attualmente un punteggio complessivo di n. 123 punti e risulta collocata al 7° posto della graduatoria ad esaurimento dell'Ufficio Provinciale di Massa Carrara (doc. n. 11);

25. Che il riconoscimento premiale per i servizi di cui sopra, nella misura pari al doppio del punteggio, maturato in forza del combinato disposto del decreto legge n. 97/2004, convertito con modifiche con la legge n. 143/2004, e della legge n. 90/1957, consentirebbe alla ricorrente di acquisire ulteriori n. 28 punti, ossia n. 4 punti per il servizio prestato nella scuola media pluriclasse del Comune di Zeri e n. 24 punti per il servizio prestato presso la scuola media pluriclasse del Comune di Casola in Lunigiana (12 punti per ogni anno scolastico), portando così il suo punteggio complessivo a n. 151 punti con conseguente collocazione della

ricorrente al 3° posto della graduatoria suddetta;

26. Che il diritto all'attribuzione del punteggio premiale, richiesto nel presente procedimento, è stato riconosciuto in un procedimento analogo al presente, ad un insegnante non di ruolo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della terza fascia per la Classe di concorso A028 (la medesima dell'odierna ricorrente) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Rovigo, che ha accolto la domanda del ricorrente per il servizio svolto nell'anno scolastico 2010/2011 in una pluriclasse presso la sede disagiata del Comune di Montazzoli (CH) (si confronti ancora l'estratto dell'Elenco dei Comuni di montagna, già citato - doc. n. 5 - in cui è compreso anche il Comune di Montazzoli (CH));

27. Che, infatti, il Giudice del Lavoro di Rovigo, con la sentenza n. 259/2012 (doc. n. 12), ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del doppio punteggio sulla base della ricostruzione ontologica delle disposizioni normative (richiamate nei punti precedenti) come corrette dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 11/2007, affermando che: "...
Ritiene questo Giudice che il testo legislativo - Al personale docente a tempo determinato assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto a una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate situate in zona disagiata, secondo i criteri definiti con decreto del Ministero dell'Istruzione - non possa che attribuirsi il significato di attribuzione del punteggio a coloro che abbiano operato in una zona già ritenuta disagiata ai sensi della precedente legislazione (dunque situata in comuni di montagna, nelle isole minori e negli istituti penitenziari di cui alla L. 143/2004) non potendosi altrimenti determinare quale sia la sede disagiata del servizio, e che tale interpretazione debba essere effettuata alla luce della ricordata

decisione della Corte Costituzionale, ovvero con riferimento ai docenti ai quali – come il ricorrente – abbiano operato in pluriclassi. Il ricorso deve sul punto essere accolto ed ordinato all'amministrazione resistente di applicare al ricorrente la supervalutazione del periodo di insegnamento di cui al documento 7 allegato al ricorso”;

28. Che anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, chiamato a pronunciarsi sul medesimo caso (avendo il docente di cui sopra chiesto l'inserimento all'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, sede di trasferimento prescelta, e avendo chiesto nuovamente il riconoscimento del doppio punteggio per aver continuato a prestare servizio sempre nella scuola media pluriclasse presso l'Istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino (CH), nel Comune di Montazzoli) ha accolto la richiesta del ricorrente con l'ordinanza in data 30.09.2014, pronunciata a seguito di istanza in via cautelare, sostenendo anche in questo caso che: *“Occorre preliminarmente osservare che, in applicazione del decreto legge n. 97/2004, convertito con modifiche con legge n. 143/2004, deve essere riconosciuto il doppio punteggio al soggetto che abbia prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni di montagna di cui alla legge n. 90/1957, nelle isole minori e negli istituti penitenziari. Tale disposizione è stata successivamente oggetto di intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 11/2007, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del paragrafo B.3), lettera h) della tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, allegata al medesimo decreto, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui, con riferimento ai Comuni di montagna, non limita l'attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. Affinchè si possa legittimamente riconoscere il doppio punteggio è pertanto necessario, per quanto rileva*

ai fini del presente giudizio, che sussistano due condizioni: aver prestato servizio in un Comune di montagna – ritenuto sede disagiata – ed aver prestato servizio in una pluriclasse. La legislazione scolastica ha confermato il diritto al riconoscimento del doppio punteggio in presenza delle medesime condizioni anche per gli anni scolastici dal 2003/2004 al 2006/2007; occorre pertanto verificare se tale diritto spetta anche a chi (come il ricorrente) ha prestato servizio in Comune di montagna in una pluriclasse, ma in diverso anno scolastico. Sul punto il decreto legge n. 70/2011, convertito con modifiche con la legge n. 106/2011 precisa all'art. 9, 17 c., che "...al personale docente ... (omissis)... è riconosciuto il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato in sedi considerate situate in zona disagiata, secondo i criteri definiti con decreto del MIUR". Tale decreto, tuttavia, non risulta adottato. In difetto di specifico decreto attuativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed al fine di rendere possibile la concreta applicazione della disciplina di cui all'art. 9, 17 c., d.l. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011, si ritiene necessario richiamare ed applicare le nozioni di "sede disagiata" già formulata dal legislatore, nella medesima materia e con le stesse finalità normative. Occorre pertanto applicare quanto disposto sul punto dal decreto legge n. 97/2004, convertito con modifiche con la legge n. 143/2004 (e di conseguenza la nozione di sede disagiata di cui alla legge n. 90/1957), con specifico riferimento alla formulazione normativa successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2007. Dalle precedenti considerazioni deriva che al ricorrente, che ha prestato servizio per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 in una pluriclasse, presso un Comune di montagna (Comune di Montazzoli), debba essere riconosciuto il punteggio in graduatoria in misura doppia (doc. n. 13);

29. Che, alla luce della ricostruzione normativa di cui sopra, supportata dalle pronunce appena citate, appare di tutta evidenza il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio in misura doppia per aver, anche l'odierna ricorrente, prestato servizio in una pluriclasse in una scuola media situata in un Comune di montagna ritenuto sede disagiata ai sensi della legge n. 90/1957;

30. Che, in merito all'istanza cautelare ex artt. 669 quater e 700 c.p.c., atteso tutto quanto sopra rappresentato in fatto e in diritto, sussiste, nel caso di specie, sia il requisito del *fumus boni juris* che quello del *periculum in mora* per l'emanazione di un provvedimento in via d'urgenza;

31. Che, in particolare, quanto al *fumus boni juris*, nessun dubbio può sussistere in ordine alla fondatezza della domanda, atteso che l'interpretazione data alla normativa vigente appare l'unica possibile, per tutte le ragioni di diritto fin qui evidenziate e come dimostrato anche dalle succitate pronunce dei due giudici del lavoro pervenuti entrambi alle medesime conclusioni; una diversa interpretazione risulterebbe certamente contraria ai principi ispiratrici della normativa medesima;

32. Che, quanto al requisito del *periculum in mora*, questo è certamente da ritenersi sussistente, innanzitutto perché la ricorrente, nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, sarebbe ingiustamente privata della possibilità di essere collocata al 3° posto della graduatoria ad esaurimento (anziché al 7° posto ove attualmente risulta collocata), al quale certamente avrebbe diritto con l'acquisizione degli ulteriori n. 28 punti a lei spettanti per la valutazione premiale del servizio svolto;

33. Che, evidentemente, una posizione più favorevole in graduatoria potrebbe comportare per la ricorrente maggiori *chances* di ottenere un

incarico di supplenza temporaneo o la possibilità di immissione in ruolo, soprattutto alla luce della previsione normativa di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 "La Buona Scuola" che prevede un *Piano straordinario di assunzioni* che dovrebbe portare alla stabilizzazione di circa 100.000 insegnanti precari entro il mese di agosto 2015.

Tutto ciò premesso ed esposto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

al Tribunale di Massa, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura della ricorrente, *contrariis reiectis*, per tutte le ragioni di cui in premessa, sia in fatto che in diritto,

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accertata la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

- accertare e dichiarare che la supervalutazione del servizio di cui alla Tabella di valutazione dei titoli della III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti meglio individuata come Allegato n. 2 al D.M. n. 42/2009, al D.M. n. 44/2011 e al D.M. n. 235/2014, nella parte in cui stabilisce al punto B.3) che "... *per il servizio prestato dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2006/2007 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna... è valutato in misura doppia*" debba essere esteso anche al servizio prestato nelle scuole di

ogni ordine e grado - secondo quanto disposto dal decreto legge n. 97/2004, convertito con modifiche con la legge n. 143/2004 - in scuole pluriclasse, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 11/2007, ed anche per il servizio prestato negli a.s. successivi a quelli indicati nella detta Tabella (a.s. dal 2003/2004 al 2006/2007), in ossequio a quanto disposto sul punto dall'art. 9, comma 17, del decreto legge n. 70/2011, convertito con modifiche con la legge n. 106/2011;

- accertare e disapplicare, siccome illegittimo, il provvedimento dirigenziale dell'Ambito Territoriale di Massa relativo alla formulazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, nella parte in cui la suddetta graduatoria non attribuisce alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di n. 28 punti (n. 4 punti per il servizio prestato nella pluriclasse della scuola media del Comune di Zeri nell'anno scolastico 2007/2008 e n. 24 punti per il servizio prestato nella pluriclasse presso la scuola media del Comune di Casola in Lunigiana negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 (n. 12 punti per ogni anno scolastico);

- per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, di correggere la graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale di Massa Carrara, classe di concorso A028 (Educazione Artistica) valida per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 attribuendo alla ricorrente, per le ragioni tutte sopra esposte, il punteggio aggiuntivo di



n. 28 punti (n. 4 punti per il servizio prestato nell'anno scolastico 2007/2008 e n. 24 punti per il servizio prestato negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, ossia n. 12 punti per ogni anno scolastico) o in quella misura ritenuta di giustizia;

- adottare, in ogni caso, tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito;

NEL MERITO

Per tutte le ragioni di cui in premessa, sia in fatto che in diritto, previo eventuale accertamento dell'illegittimità ovvero previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia dei D.M. n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235/2014, nonché di ogni altro atto e provvedimento amministrativo ostativo:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, con decorrenza dall'insorgenza dello stesso, ad ottenere una speciale valutazione per il servizio prestato in pluriclasse della scuola media del Comune di Zeri nell'anno scolastico 2007/2008 e per quello prestato in pluriclasse presso la scuola media del Comune di Casola in Lunigiana negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 nella misura del doppio punteggio (rispettivamente n. 4 punti per l'anno scolastico 2007/2008 e n. 24 punti per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014) o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;

- e, per l'effetto, condannare, le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, ad aggiornare le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Massa Carrara per la classe di concorso A028 attribuendo alla ricorrente ulteriori n. 28 punti, o quelli ritenuti di giustizia, per il servizio prestato in pluriclasse della scuola media del Comune di Zeri nell'anno scolastico 2007/2008 e per quello prestato in

pluriclasse presso la scuola media del Comune di Casola in Lunigiana negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014;

- condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla ricorrente a causa del mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio alla stessa spettante per i servizi prestati, nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria o secondo equità;

- condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge".

IN VIA ISTRUTTORIA

In caso di contestazione dei servizi prestati dalla ricorrente e/o della relativa documentazione prodotta, si chiede che il Giudice voglia ordinare al MIUR l'esibizione dei certificati di servizio e/o dei contratti a termine stipulati con la ricorrente.

In caso di contestazione della posizione ricoperta dalla ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, si chiede che il Giudice voglia ordinare al MIUR l'esibizione di dette graduatorie.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia Certificato servizio Pontremoli 2009;
- 2) Copia Contratto di lavoro 18.9.12;
- 3) Copia Contratto di lavoro 18.9.13;
- 4) Copia contratto di lavoro 14.1.13;
- 5) Estratto Elenco Comuni di montagna ex legge n. 90/1957
- 6) Copia Tabella D.L. 97/2014 ante-modifica;
- 7) Copia sentenza Corte Cost. n. 11/2007;
- 8) Copia domanda aggiornamento GaE 2014;



- 9) Copia domanda aggiornamento graduatorie di circolo e d'Istituto 20.06.2014
- 10) Copia Graduatorie d'istituto personale docente ed educativo;
- 11) Estratto graduatoria ad esaurimento Ufficio Provinciale Massa Carrara 30.7.2014;
- 12) Copia sentenza 259/2012 Tribunale di Rovigo;
- 13) Copia ordinanza 30.09.2014 Tribunale di Modena;
- 14) Copia progetto pluriclasse Casola in Lunigiana;
- 15) Copia Allegato 1, legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2000 "Comuni il cui territorio è classificato interamente o parzialmente montano;
- 16) Normativa citata;
- 17) Estratto D.M. n. 42/2009 e tabella 2 allegata;
- 18) Estratto D.M. n. 44/2011 e tabella 2 allegata;
- 19) Estratto D.M. n. 235/2014 e tabella 2 allegata;
- 20) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445).

Dichiarazione di valore

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) così come modificate dalla L. 111/2011, si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato poiché la parte ha i requisiti previsti dall'art. 37 della medesima Legge e di ciò rilascia ed allega al presente atto la relativa dichiarazione.

Istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore, quale rappresentante e difensore della ricorrente, giusta procura a margine del presente atto, premesso che:

- il ricorso ha per oggetto la richiesta di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Massa Carrara per la classe di concorso A028 con l'attribuzione alla ricorrente di ulteriori n. 28 punti, o quelli ritenuti di giustizia, per il servizio prestato nelle scuole medie pluriclasse dei Comuni di montagna sopra indicati;

- che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente interessati e quindi a tutti i docenti che, in virtù dell'attribuzione dell'ulteriore punteggio alla ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria dalla ricorrente medesima;

RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'oggettiva difficoltà di reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra questi anche eventuali altri aspiranti attualmente non inseriti nelle dette GaE;

- che, inoltre, la notifica nei modi ordinari potrebbe dilatare enormemente i tempi del procedimento, proprio in considerazione delle oggettive difficoltà nell'individuazione dei controinteressati come sopra evidenziate;

- che la notifica per pubblici proclami appare oltremodo onerosa per la ricorrente e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali e della Gazzetta Ufficiale;

- che, invece, il sito istituzionale del Ministero, sede locale,

costantemente aggiornato, è regolarmente seguito da tutti i docenti inseriti o comunque interessati all'inserimento nelle GaE, e pertanto appare più idoneo quale mezzo di pubblicazione dei provvedimenti relativi ai singoli interessati;

- che il Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento nella Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del presente ricorso:

- quanto al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588, all'**AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA E MASSA CARRARA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 54100 Massa, Via G. Pascoli n. 45, C.F. 80001240458 e all'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 50136 Firenze, Via Mannelli n. 113, C.F. 800224410486, mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza e/o sede di appartenenza;


- quanto ai potenziali controinteressati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la

Provincia di Lucca e Massa Carrara www.uspins.it , nonché mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Con osservanza

Carrara, 10^a. 08. 2015

Avv. Rosa Intrieli



RG 798
2015
Cron 2713

N. 536/2015



TRIBUNALE DI MASSA

In composizione monocratica

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa E. Agostini,
letto il ricorso che precede;

rilevato che con lo stesso è stata avanzata contestualmente
domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e domanda ai sensi
dell'art. 414 c.p.c.;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669
sexies, 2° comma, c.p.c.;

FISSA

per la trattazione del **procedimento cautelare**, l'udienza di
discussione del 16.09.2015, ore 10.30, innanzi a questo Giudice,
presso questo Tribunale sito in Massa Piazza De Gasperi n. 1,
mandando a parte istante di provvedere a notificare a
controparte copia autentica dell'istanza e del presente
pedissequo decreto non oltre il 25-08-15;

per la trattazione del **giudizio ordinario**, l'udienza di
discussione del 30.10.2015 ore 9.30 dinanzi al Giudice del
Lavoro dott.ssa E. AGOSTINI in questo Tribunale sito in Massa
Piazza De Gasperi, disponendo che in esso compaiano
personalmente le parti e rendendo edotta parte convenuta che
essa, ha termine, per legge, fino a 10 giorni precedenti alla
udienza di cui sopra, per costituirsi in giudizio.

Stante l'urgenza e le peculiarità della fattispecie **AUTORIZZA**

**LA NOTIFICA DEL RICORSO NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI
ATTUALMENTE INSERITI IN TUTTE LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
PROVINCIALI, PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA, VIGENTI PER GLI ANNI 2014/2017 ATTRAVERSO LA
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR DEI DATI
INDICATI IN CALCE AL RICORSO.**

Massa, 10/08/2015

Il Giudice
Erminia Agostini

ESPRESSO STATO IN CONCORSO
11-8-2015



**STUDIO LEGALE
AVV. ROSA INTRIERI**

VIA MAZZINI, 18 - 51033 CARRARA (MS)
TEL. e FAX 0585-280389 - CELL. 338 8209809
email: avv.r_intrieri@alice.it
avvrosaintrieri@puntopec.it

TRIBUNALE DI MASSA

Giudice del Lavoro

Istanza di correzione decreto fissazione udienza

Nel procedimento R.G. 798/2015, Giudice Dott. E. Agostini,
promosso da

CAROZZI CRISTIANA

Avv. Rosa Intrieri

ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e
DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA
E MASSA CARRARA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

resistenti

NONCHE'

- nei confronti di tutti gli aspiranti docenti inseriti nella
graduatoria ad esaurimento definitiva valida per gli anni scolastici
2014/2017 per la classe di concorso A028 dell'Ambito Territoriale della
Provincia di Massa Carrara che, in virtù dell'eventuale riconoscimento
del diritto della ricorrente all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo,
potrebbero ritenersi controinteressati per eventuale riposizionamento
in graduatoria;

potenziali resistenti

PREMESSO

- Che il ricorso promosso dalla dott. Carozzi Cristiana ha per oggetto



sottoscritto procuratore in data 11.08.2015, il Giudice designato, evidentemente per un refuso di precedente provvedimento, ha autorizzato la notifica del ricorso "... *NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI ATTUALMENTE INSERITI IN TUTTE LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVINCIALI. PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, VIGENTI PER GLI ANNI 2014/2017 ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR DEI DATI INDICATI IN CALCE AL RICORSO*";

premessi quanto sopra, il sottoscritto procuratore, nell'interesse della ricorrente, giusta procura a margine del ricorso introduttivo,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro, Dott. E. Agostini, esaminato il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto emanato in data 10.08.2015, voglia **correggere il decreto suddetto nella parte sopra indicata autorizzando la notifica quanto ai potenziali controinteressati**, ossia i docenti attualmente inseriti o che potrebbero essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Massa Carrara **per la classe di concorso A028 (Educazione Artistica)**, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Lucca e Massa Carrara www.uspms.it, nonché mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.


Con osservanza

Carrara, 17 agosto 2015

Avv. Rosa Intrieri



TRIBUNAL



N. 798/2015



TRIBUNALE DI MASSA


In composizione monocratica

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO


Il Giudice, vista l'istanza di **CORREZIONE**,
a modifica/integrazione del decreto del 10.08.2015,
autorizza **la notifica quanto ai potenziali controinteressati**, e
cioè i docenti attualmente inseriti o che potrebbero essere
inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente
ed educativo nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Massa
Carrara **per la classe di concorso A028 (Educazione Artistica)**,
mediante **pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio
Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia
di Lucca e Massa Carrara www.uspms.it**, nonché mediante la
pubblicazione **sul sito web istituzionale del MIUR** del testo
integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione
dell'udienza.

Massa, 17/08/2015

Il Giudice
Erminia Agostini



Il Funzionario Giudiziario
Dr. Enzo Bogazzi



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



RELAZIONE DI NOTIFICA


Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Massa

ho notificato

copia conforme all'originale del presente ricorso R.G. 798/2015 e pedissequi decreti a:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA E MASSA CARRARA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 54100 Massa, Via G. Pascoli n. 45, C.F. 80001240458;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 50136 Firenze, Via Mannelli n, 113, C.F. 800224410486;

TUTTI presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA, in Genova, Via delle Brigate Partigiane n. 2, ivi consegnandone ^{originale} copia a mezzo del servizio postale a



Handwritten mark or signature

00000
01000
02000
03000
04000
05000
06000
07000
08000
09000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
28000
29000
30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000
40000
41000
42000
43000
44000
45000
46000
47000
48000
49000
50000
51000
52000
53000
54000
55000
56000
57000
58000
59000
60000
61000
62000
63000
64000
65000
66000
67000
68000
69000
70000
71000
72000
73000
74000
75000
76000
77000
78000
79000
80000
81000
82000
83000
84000
85000
86000
87000
88000
89000
90000
91000
92000
93000
94000
95000
96000
97000
98000
99000
100000

17 SEP 2015

21R3

RECEIVED
GENERAL INVESTIGATION
DIVISION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE